

# **BGer 1A.231/2005 vom 12. Januar 2006**

Bundesgericht, 2006-01-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_1A.231\\_2005](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.231_2005)

FR: TF 1A.231/2005 du 12 janvier 2006

IT: TF 1A.231/2005 del 12 gennaio 2006

## **Regeste**

licenza edilizia per costruire un centro per il pretrattamento ed il trasbordo di scarti metallici riciclabili nella zona industriale | Pianificazione territoriale e diritto pubblico edilizio

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Secondo gli art. 97 e 98 lett. g OG, combinati con l' art. 5 PA , la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata alcuna delle eccezioni previste agli art. 99 a 102 OG o nella legislazione speciale ( DTF 129 I 337 consid. 1.1 e rinvii). Il giudizio impugnato è fondato essenzialmente sul diritto federale della protezione dell'ambiente, in particolare sull' art. 11 LPAmb , sicché il ricorso di diritto amministrativo è di principio ammissibile. L'eccezione dell'art. 99 cpv. 1 lett. e OG, richiamato dalla resistente, non entra in considerazione in concreto ritenuto che si riferisce al funzionamento tecnico dell'impianto e non ai suoi effetti sotto il profilo della protezione dell'ambiente ( DTF 123 II 88 consid. 1a/dd, 359 consid. 1a/cc, 121 II 156 consid. 2d e rinvii).

### **E. 1.2**

I ricorrenti, proprietari di due fondi vicini a quello oggetto dell'edificazione, hanno un interesse degno di protezione all'annullamento della decisione impugnata e sono quindi legittimati a ricorrere ( art. 103 lett. a OG ; cfr. sentenza 1A.73/2000 citata, consid. 3c). Il loro gravame è tempestivo ( art. 106 cpv. 1 OG ).

### **E. 2**

I ricorrenti censurano innanzitutto una violazione del diritto federale, richiamando al proposito gli art. 11, 12 e 15 LPAmb . Nella motivazione del ricorso essi non fanno però valere che la Corte cantonale avrebbe interpretato o applicato le citate disposizioni in modo errato o ne avrebbe altrimenti disatteso la portata, ma criticano essenzialmente il fatto ch'essa abbia ritenuto sufficienti per statuire gli accertamenti contenuti nel rapporto d'impatto ambientale riguardo alla problematica delle vibrazioni. Per i ricorrenti, le carenti verifiche tecniche avrebbero per finire condotto la Corte cantonale a trascurare l'imposizione di provvedimenti più adeguati secondo il principio della prevenzione. Così come formulate, le censure non vertono tuttavia su una pretesa violazione del diritto federale, segnatamente degli art. 11 segg. LPAmb ( art. 104 lett. a OG ), ma sull'accertamento dei fatti ( art. 104 lett. b OG ).

### **E. 3.1**

Con il ricorso di diritto amministrativo si può di principio far valere l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti ( art. 104 lett. b OG ). Tuttavia, quando l'istanza inferiore è un'autorità giudiziaria, come nel caso, l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale a meno che essi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura ( art. 105 cpv. 2 OG ). L'inesattezza manifesta si realizza quando l'accertamento è chiaramente ed evidentemente errato e non quando possa soltanto suscitare dubbi. L'incompletezza è invece data quando nella motivazione del giudizio venga del tutto trascurata una circostanza fattuale rilevante per lo stesso (cfr. Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 286).

### **E. 3.2**

La Corte cantonale si è fondata sugli accertamenti contenuti nel rapporto d'impatto ambientale e li ha considerati sufficienti per giudicare la causa. Da questo rapporto ha in particolare rilevato che per la macchina destinata al taglio e alla compressione, per diminuire le vibrazioni, il progetto prevede la costruzione di un basamento in calcestruzzo armato di uno spessore da 1 a 2 m e, per ridurre ulteriormente del 90-95 % la velocità di vibrazione, l'eventuale inserimento tra il basamento e il telaio della macchina di un sistema di sospensioni ammortizzate. La Corte cantonale ha ritenuto che accertamenti più approfonditi sulle caratteristiche del suolo non permetterebbero di formulare una prognosi più precisa sulle immissioni che potranno effettivamente riscontrare i fondi dei ricorrenti né di ottenere risultati loro maggiormente favorevoli. Ciò a maggior ragione considerando altresì l'obbligo di rispettare la norma DIN 4150-2. La precedente istanza ha ritenuto determinante sotto il profilo della propagazione delle vibrazioni le dimensioni del basamento: vista l'assenza di studi che permettevano di ritenere sufficiente lo spessore minore e considerata l'incidenza trascurabile sui costi complessivi dell'opera, ha imposto di eseguire lo spessore maggiore (2 m) e d'installare sin dall'inizio degli ammortizzatori.

### **E. 3.3**

I ricorrenti si limitano a richiamare l' art. 104 OG , accennando a un accertamento inesatto o incompleto dei fatti. Essi non considerano però che, poiché in concreto la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, per non vincolare il Tribunale federale i fatti accertati dovrebbero risultare manifestamente inesatti o incompleti ai sensi dell' art. 105 cpv. 2 OG . I ricorrenti non fanno esplicitamente valere simili carenze, ma sostengono solo genericamente che sarebbero necessari ulteriori accertamenti riguardo alle vibrazioni e che le argomentazioni addotte dai giudici cantonali su questo tema non si fonderebbero su verifiche di carattere tecnico-scientifico, ma su valutazioni empiriche. Producendo in particolare un parere del 22 luglio 2005 di un esperto, secondo cui la realizzazione del basamento e la posa delle sospensioni nelle modalità previste dal rapporto d'impatto ambientale non rappresenterebbero la soluzione ottimale al problema delle vibrazioni e sarebbero di scarsa utilità, i ricorrenti si limitano in sostanza a mettere in dubbio le considerazioni addotte dai giudici cantonali sulla base del citato rapporto, senza rendere verosimili inesattezze manifeste o accertamenti incompleti. Spettava d'altra parte ai ricorrenti, in virtù del loro dovere di collaborazione, far valere in sede cantonale tutte le contestazioni contro il rapporto d'impatto ambientale e produrre quindi già allora anche eventuali pareri specialistici. Ciò tanto più che il rapporto d'impatto ambientale è stato pubblicato nei mesi di maggio/ giugno 2003 e che i ricorrenti non sostengono di essere stati impediti dal presentare un parere sullo stesso perlomeno nel contesto istruttorio del gravame

dinanzi alla precedente istanza. Prodotto per la prima volta in questa sede e successivo all'emanazione del giudizio impugnato, il parere del 22 luglio 2005 è tardivo e non permette di inficiare gli accertamenti dei giudici cantonali ( DTF 121 II 97 consid. 1c).

#### **E. 4.1**

Ne segue che il ricorso, carente nella motivazione, deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell' art. 108 cpv. 2 OG . Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 e art. 159 cpv. 1 OG ).

#### **E. 4.2**

La resistente chiede il versamento a titolo di ripetibili di fr. 12'000.--, in considerazione del valore litigioso della causa, che corrisponderebbe al costo complessivo dell'opera di circa fr. 4'500'000.--. La vertenza, limitata peraltro alla questione delle vibrazioni, non riveste tuttavia un carattere esclusivamente pecuniario, ma verte soprattutto su aspetti di protezione ambientale. Occorre quindi tenere conto principalmente dell'importanza della causa, della sua difficoltà, nonché del tempo impiegato, ciò che giustifica di fissare in fr. 3'000.-- le ripetibili della sede federale (cfr. art. 6 cpv. 2 della tariffa delle spese ripetibili accordate alla controparte nelle cause davanti al Tribunale federale, del 9 novembre 1978).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.